

Regolamento

Relativo a prestazioni di lavoro accessorio
di natura meramente occasionale per la
mansione di Sostituto Autista Scuolabus

INDICE

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Finalità
- Art. 3 – Attività ed ambito d'applicazione
- Art. 4 – Soggetti destinatari
- Art. 5 – Requisiti
- Art. 6 – Compenso
- Art. 7 – Avviso annuale
- Art. 8 – Presentazione delle istanze
- Art. 9 – Criteri per la predisposizione della graduatoria
- Art. 10 – Criteri per l'assegnazione di prestazioni lavorative di tipo occasionale
- Art. 11 – Obblighi e doveri inerenti la prestazione di lavoro occasionale
- Art. 12 – Coperture assicurative
- Art. 13 – Tutela della salute
- Art. 14 - Entrata in vigore
- Art. 15 – Rinvio a successive disposizioni normative

Art. 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina le prestazioni di lavoro accessorio, con cui si intendono le attività lavorative di natura meramente occasionale. I compensi complessivamente percepiti dal prestatore non possono superare i 7000 euro nel corso di un anno civile (dal 01 gennaio al 31 dicembre), con riferimento alla totalità dei committenti. Il limite va inteso come netto ed è pari a 9.333 euro lordi. Le prestazioni rese nei confronti di imprenditori commerciali o professionisti, fermo restando il limite dei 7000 euro, non possono comunque superare i 2.000 euro per ciascun committente. Il limite va inteso come netto ed è pari a 2.666 euro lordi. I sono annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente.
2. Tali attività sono regolamentate dal D. Lgs. 81/2015.
3. Il lavoro occasionale di tipo accessorio permette all'Ente committente di beneficiare di prestazioni di lavoro non subordinato, per lo svolgimento di compiti dal carattere temporaneo ed occasionale, e al prestatore di lavoro di integrare le proprie entrate attraverso prestazioni occasionali, il cui compenso non incide sullo stato di disoccupazione o inoccupazione, è cumulabile con i trattamenti pensionistici ed è compatibile con i versamenti volontari.

Art. 2

Finalità

1. Il ricorso al lavoro occasionale di tipo accessorio consente all'Ente di svolgere attività di carattere temporaneo ed occasionale, difficilmente realizzabili con il personale dipendente in servizio, ed offre, nel contempo, la possibilità di occupazioni temporanee a determinate categorie di soggetti, come indicati nel successivo art. 4, con priorità e preferenza per coloro che si trovano in momentanea situazione di svantaggio economico o di disagio personale e/o familiare.

Art. 3

Attività ed ambito d'applicazione

1. Nel rispetto ed in conformità delle vigenti disposizioni normative, il presente regolamento stabilisce che il lavoro occasionale di tipo accessorio può essere prestato in favore del Comune per lo svolgimento delle seguenti tipologie di attività: attività di supporto agli Uffici e Servizi comunali – Sostituto/potenziamento temporaneo di Autista Scuolabus;
2. Le prestazioni di lavoro accessorio sono consentite nell'osservanza dei vincoli previsti dalla vigente disciplina normativa in materia di contenimento delle spese di personale e di rispetto del patto di stabilità interno.

Art. 4

Soggetti destinatari

1. Il presente Regolamento stabilisce che le prestazioni di lavoro accessorio ed il relativo trattamento economico, tramite erogazione dei "buoni lavoro" (Voucher), siano rivolti esclusivamente alle seguenti categorie di individui:
 - a) soggetti in stato di disoccupazione o non occupazione, iscritti al Centro per l'Impiego;

Art. 5

Requisiti

1. Oltre ai requisiti di cui al precedente art. 4, i soggetti destinatari devono:
 - a) essere cittadini italiani ed avere la residenza nel territorio del Comune;
 - b) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione;
 - c) essere immuni da condanne penali che ostino all'assunzione di pubblici impiegati;

- d) essere in possesso dell'idoneità fisica all'attività richiesta, che verrà, comunque, valutata dal Medico competente dell'Ente;
 - e) Essere in possesso del diploma di scuola media superiore. I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all'estero dovranno, inoltre dichiarare di essere in possesso del provvedimento di equiparazione del titolo di studio conseguito all'estero al titolo di studio italiano, ovvero di aver presentato all'autorità competente istanza per ottenere il riconoscimento o l'equiparazione;
 - f) Essere in possesso della patente di guida cat. "D" e carta di qualificazione del conducente (C.Q.C.) in corso di validità rilasciato dalla Motorizzazione Civile.
2. I requisiti di cui sopra devono sussistere anche alla data del conferimento dell'incarico e nel periodo di svolgimento dell'attività lavorativa.

Art. 6 Compenso

1. Il pagamento delle prestazioni di lavoro occasionale accessorio avviene attraverso il meccanismo dei buoni lavoro (voucher) il cui valore nominale unitario è pari a euro 10,00. Il valore nominale è comprensivo della contribuzione (pari al 13%) a favore della gestione separata INPS, che viene accreditata sulla posizione individuale contributiva del prestatore, di quella in favore dell'INAIL per l'assicurazione anti-infortuni (7%) e di un compenso al concessionario (Inps), per la gestione del servizio, pari al 5%. Il corrispettivo netto della prestazione in favore del lavoratore è pari al 75% del valore nominale del voucher.
2. I voucher sono riscuotibili da parte del prestatore presso qualsiasi ufficio postale o tabaccaio accreditato, nel territorio nazionale.
3. Il compenso sarà liquidato con le forme e modalità previste dalla relativa normativa di riferimento, previa attestazione di regolare svolgimento della prestazione, rilasciata dal competente Responsabile del Servizio.
4. La consegna dei voucher avverrà con cadenza mensile, previa verifica del numero di ore effettivamente prestate.

Art. 7 Avviso

1. Il Responsabile del Servizio redige un avviso pubblico per almeno giorni 15(quindici).
2. Durante il periodo di validità dell'avviso, i cittadini che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 4 potranno presentare domanda con le modalità indicate nei modelli predisposti dall'Ente.

Art. 8 Presentazione delle istanze

1. I soggetti, in possesso dei requisiti di cui al presente Regolamento ed interessati a prestare lavoro occasionale di tipo accessorio, dovranno presentare la domanda, con allegato il curriculum personale, formativo e professionale, redatti secondo gli schemi predisposti dall'Ente, inoltrando, altresì, la dichiarazione ISEE (qualora l'attestazione ISEE non sia immediatamente disponibile, è concesso al candidato integrare tale documentazione entro il termine perentorio di giorni 30 dalla domanda. Nelle more sarà inserito in graduatoria con punteggio pari a zero relativamente a tale criterio di valutazione).
2. Tutta la documentazione dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune non oltre il termine di scadenza dell'avviso.
3. La selezione avverrà attraverso l'assegnazione di un punteggio che verrà reso pubblico al fine di garantire la massima trasparenza.

Art. 9 Criteri per la predisposizione della graduatoria

1. Ad ogni soggetto interessato a prestare lavoro occasionale di tipo accessorio di cui al presente Regolamento, che ha prodotto, in tempo utile, la relativa istanza, si provvederà ad

assegnare un punteggio, ottenuto dalla somma dei punti attribuiti ad ognuna delle voci di cui alle seguenti tabelle:

Indicatore ISEE	Punti Assegnati
Pari a zero	20
Inferiore a 7.500,00	18
Da 7.500,00 a 15.000,00	15
Da 15.000,01 a 20.000,00	12
Da 20.000,01 a 25.000,00	6
Oltre 25.000,00	0

Numero di familiari presenti nel nucleo, oltre il partecipante	Punti Assegnati
Maggiore di due	10
Minore o uguale a due	5
Nessun familiare	0
Per ogni familiare minorenni presente saranno assegnati ulteriori 2 punti oltre quelli sopra indicati	2 per ...

Titoli specifici ed esperienze lavorative attinenti	Punti Assegnati
Servizi prestati come autista scuolabus o alle dipendenze dirette di un Ente Pubblico e/o di ditte affidatarie del servizio di trasporto scolastico (da documentare con regolare contratto di assunzione e/o di incarico fiscalmente valido): punti 0,50 per ogni mese	Max 6
Servizi come autista trasporto persone anche presso privati (da documentare con regolare contratto di assunzione e/o di incarico fiscalmente valido): punti 0,30 per ogni mese	Max 6
Anzianità di possesso e validità della patente D: 1 punto per ogni anno (0,5 punti per frazioni d'anno non inferiori a mesi 6)	Max 18
Servizio prestato presso il Comune di Santi Cosma e Damiano: 0,25 punti per ogni mese	Max 6

Punteggio massimo attribuibile per Titoli Specifici: 36 punti – Tutti i titoli dichiarati vanno documentati.

- Il conferimento dell'incarico è comunque subordinato all'accertamento di idoneità a condurre il veicolo.
- Fra tutte le domande pervenute si formerà la graduatoria, entro dieci giorni, secondo i punteggi attribuiti a ciascun richiedente. In fase di avvio sarà chiamato per la collaborazione il primo lavoratore in graduatoria.
- In caso di rinunce o in caso di avvio di ulteriori collaborazioni si provvederà a scorrere la graduatoria.

Art. 10

Criteri per l'assegnazione di prestazioni lavorative di tipo occasionale

- Nel caso in cui il numero dei soggetti utilmente collocati in graduatoria sia superiore a quello dei lavoratori individuati come necessari, è facoltà del Comune utilizzare gli stessi nel rispetto del principio di rotazione.
- A parità di punteggio sarà preferito il candidato più giovane d'età.
- La graduatoria verrà predisposta da una Commissione Interna, presieduta dal Segretario Comunale che nomina altri due membri.
- Il conferimento della prestazione di lavoro accessorio compete al Responsabile di Servizio direttamente interessato alle mansioni da svolgere.

Art. 11

Obblighi e doveri inerenti la prestazione di lavoro occasionale

1. Il Comune committente, con l'attivazione di prestazioni di lavoro accessorio, non instaura alcuna forma di contratto di lavoro subordinato, trattandosi dello svolgimento di attività o compiti di carattere temporaneo ed occasionale da parte del "prestatore" del lavoro.
2. Il soggetto selezionato dovrà improntare lo svolgimento della mansione al diligente rispetto degli orari assegnati e dimostrare cordialità e disponibilità nel relazionarsi con i bambini.
3. Per il trasporto dei bambini (della scuola dell'infanzia) sarà garantito il servizio di accompagnamento scolastico.
4. La prestazione di lavoro occasionale dovrà, comunque, essere svolta nel rispetto delle direttive fornite al lavoratore dal Responsabile del competente Servizio, nell'osservanza dei principi di correttezza, buona fede ed ordinaria diligenza.
5. Il prestatore è vincolato al rispetto delle normative in materia di dati personali, di sicurezza sui luoghi di lavoro, di riservatezza nei confronti dell'Ente committente e dei terzi, rispondendo in proprio di ogni violazione ai predetti obblighi.
6. In caso di violazione di dette regole da parte del prestatore di lavoro occasionale, il Responsabile del Servizio competente può, dopo un preventivo richiamo scritto, procedere alla revoca dell'assegnazione dei "Voucher" al soggetto interessato, interrompendo il relativo servizio, liquidando le competenze spettanti in base al numero di ore fino ad allora effettuate.

Art. 12

Coperture assicurative

1. Il "Voucher" comprende l'assicurazione infortuni INAIL.
2. Con spesa a carico dell'Ente, i soggetti impiegati sono coperti, con apposita assicurazione, contro i rischi di responsabilità civile verso terzi.

Art. 13

Tutela della salute

1. Nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio, trovano applicazione il D. Lgs. N. 81/2008 (Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro) successivamente modificato dal D. Lgs. N. 106/2009 e tutte le altre disposizioni speciali vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute.

Art. 14

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.

Art. 15

Rinvio a successive disposizioni normative

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento vengono automaticamente disapplicate nel caso di contrarie disposizioni normative sopravvenute nel tempo.